

DONAZIONI AZIENDE



In materia di erogazioni liberali alle Onlus esistono due normative parallele che si possono applicare a seconda della convenienza fiscale per il donante e del possesso di determinate caratteristiche contabili/amministrative in capo al soggetto beneficiario:

2

1. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni

"Testo Unico Delle Imposte Sui Redditi" (T.U.I.R.)

2. Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35

"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"

Qui di seguito vengono descritte e approfondite le due Disposizioni di Legge.

1. NORMATIVA PREVISTA DAL TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI (T.U.I.R.)

Con l'intento di incentivare l'erogazione di liberalità a favore di ONLUS, il legislatore ha previsto particolari benefici fiscali per i soggetti eroganti.

Tali agevolazioni variano in funzione:

- del tipo di erogazione effettuata (in denaro o in natura)
- del soggetto donante (persone fisiche o imprese ed enti).

All'interno della normativa fiscale disciplinata dal D.Lgs. 460/97 e dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi le erogazioni liberali in denaro si distinguono in due categorie:

- erogazioni liberali effettuate da persone fisiche non esercenti attività d'impresa
- erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa (fra cui anche gli enti non commerciali).

Entrando nel merito dell'agevolazione si esamina la detrazione a seconda che sia effettuata da persona fisica o da impresa:

- l'art.15 del T.U.I.R. prevede per le persone fisiche la detrazione dall'imposta lorda sul reddito di una somma pari al 19% delle somme erogate a favore delle ONLUS, per l'importo massimo di € 2.065,83
- l'art.100 del T.U.I.R. prevede per le imprese la deduzione, quindi l'abbattimento dell'imponibile di impresa, "...per un importo non superiore a € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato...", quindi è consentita la deduzione dell'importo maggiore fra i due limiti.

Affinché l'erogazione sia detraibile deve:

- essere effettuata tramite banca o ufficio postale, anche attraverso carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari e circolari (quindi mai in contanti in quanto mezzo di pagamento che non consente all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli)
- essere conservata, da parte del contribuente, la ricevuta del bonifico bancario o l'attestazione di versamento sul conto corrente postale e tali documenti devono riportare i dati identificativi del soggetto erogante e del soggetto beneficiario che deve avere la locuzione di ONLUS, nonché la causale di versamento

2. NORMATIVA PREVISTA DAL D.L. 35/2005 (C.D. PIU' DAI MENO VERSI)

Soggetti beneficiari delle deduzioni

- Persone fisiche soggette all'IRPEF
- Enti soggetti all'IRES

Si tratta dei soggetti richiamati dall'articolo 73 del T.U.I.R. e, in particolare, società ed enti commerciali e non commerciali.

Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

- ONLUS disciplinate dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, comprese le c.d. "ONLUS di diritto"¹ individuate dal comma 8 del medesimo articolo 10 e le "ONLUS parziali"² previste dal comma 9 dell'articolo 10 del suddetto decreto
- Associazioni di promozione sociale iscritte³ nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000 n. 383
- Fondazioni e associazioni riconosciute⁴ aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali

Le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere effettuate in denaro e in natura, fino al minore dei due limiti:

- 10% del reddito complessivamente dichiarato

¹ Le ONLUS di diritto comprendono gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta l. n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

² Le ONLUS parziali sono gli enti ecclesastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, limitatamente all'esercizio delle attività elencate nel comma 1 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

³ Dato il riferimento puntuale ai commi 1 e 2 del citato articolo 7 della l. n. 383 del 2000, si ritiene che beneficiarie delle erogazioni in argomento sono le Associazioni nazionali e, in virtù della previsione di cui al successivo comma 3, i relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle costituite e operanti da almeno un anno, che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell'articolo 2 della l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20 province, iscritte nel registro nazionale ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2001, n. 471.

⁴ Le fondazioni e le associazioni riconosciute cui fa riferimento la norma devono, quindi, avere acquisito la personalità giuridica e devono operare per la tutela e valorizzazione dei beni individuati agli articoli 10, 11 e 134 del citato d.lgs. n. 42 del 2004.

- nella misura massima di 70.000,00 euro annui.

EROGAZIONI IN DENARO

In analogia a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in favore delle ONLUS, si precisa che anche le erogazioni liberali in esame, al fine di ottenerne la deducibilità, devono essere effettuate avvalendosi di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca,
- ufficio postale
- sistemi di pagamento tracciabili e cioè carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

EROGAZIONI IN NATURA

Possono costituire oggetto di erogazione liberale anche beni in natura (mai le prestazioni di servizi gratuite). Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del T.U.I.R., come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o simili in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. In sostanza per l'identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili. In relazione alla particolare natura di determinati beni (es. opere d'arte, gioielli, ecc), ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso il donante avrà cura di acquisire/emettere, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura:

- documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, etc...)
- ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori
- se impresa, dovrà comunque emettere un documento di trasporto dal quale risulterà chiaramente il destinatario dei beni, il carattere liberale del trasferimento, natura quantità e valore di beni.

Obblighi contabili

Dalla disposizione emergono due presupposti (ulteriori rispetto a quelli precedentemente evidenziati) per la deducibilità delle erogazioni liberali posti a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni, il cui inadempimento si riflette però a carico del soggetto erogatore delle liberalità, che perde il beneficio della deduzione fiscale.

I presupposti in argomento sono:

- la tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione⁵;
- la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria⁶.

La disposizione in oggetto, pertanto, ai fini della deducibilità ivi prevista, stabilisce l'obbligo di tenere una complessa contabilità, nel senso anzidetto, a tutti i soggetti beneficiari di erogazioni liberali sopra specificati, prescindendo dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni reddituali.

Restano fermi gli ulteriori obblighi contabili previsti da altre disposizioni fiscali a carico delle ONLUS e degli altri soggetti beneficiari delle erogazioni agevolate.

Ovviamente l'obbligo di tenere la contabilità sopra ricordata non vale per l'applicazione delle altre disposizioni intese ad agevolare le erogazioni liberali, quale ad esempio quella recata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR che prevede una detrazione dall'imposta lorda di

un importo pari al 19 per cento, tra l'altro, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS per importo non superiore a 4 milioni di lire (2.065,83 euro).

Sanzioni

- Il comma 4 dell'articolo 14 del d.l. n. 35 del 2005 stabilisce che "qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni all'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità⁷ di cui al comma 1, la sanzione⁸ di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento;

⁵ La completezza delle scritture contabili implica che ogni fatto gestionale dell'ente debba essere individuato con precisione, tramite l'indicazione delle necessarie informazioni quali numero d'ordine, data, natura dell'operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti.

L'analiticità delle scritture contabili, inoltre, impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento. La completezza e l'analiticità delle scritture contabili sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

⁶ Tale documento può assumere forma simile a quella di un vero e proprio bilancio. Ne consegue che il documento richiesto dalla norma, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, potrebbe essere rappresentato da stato patrimoniale e rendiconto gestionale. Lo stato patrimoniale fornisce una rappresentazione statica del patrimonio dell'ente, distinguendo l'attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale, che ha invece contenuti e connotati tipici diversi da quelli del conto economico, fornisce evidenza di risultati finanziari e informazioni economiche indicando tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. Per l'ente è comunque auspicabile predisporre anche una relazione sulla gestione che, in mancanza della nota integrativa prevista per i bilanci delle società, potrebbe adempiere ad una funzione esplicativa delle voci di bilancio e fornire ai terzi che hanno a vario titolo rapporti con l'ente (tra i quali utilizzatori dei servizi, sovventori, organi di controllo) informazioni utili relativamente ai risultati, in termini non monetari, e ai riflessi sociali generati dall'attività istituzionale.

⁷ I presupposti di deducibilità di cui al comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto, cui fa riferimento il comma 4 dello stesso, sono di due tipi:

- soggettivo, consistente nell'appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie di enti appartenenti al terzo settore espressamente indicate e, quindi, nell'osservanza da parte dei predetti beneficiari delle rispettive norme che disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;
- oggettivo, derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito delle liberalità erogate.

⁸ La sanzione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.471 del 1997 può variare dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta liquidata in base all'accertamento. Qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità suddetti, la predetta sanzione amministrativa, per effetto della norma recata dal citato articolo 14, comma 4, è maggiorata del 200 per cento.

- Detta maggiorazione del 200 per cento non è applicabile in caso di mancato rispetto degli obblighi contabili indicati al paragrafo precedente visto l'esplicito richiamo operato dal comma 4 della norma in commento alla "violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1;
- se la deduzione risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate⁹.

⁹ La norma afferma una responsabilità solidale tra il soggetto erogatore e l'ente beneficiario e i suoi amministratori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate nell'eventualità che si riscontri l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali che devono caratterizzare l'ente beneficiario dell'erogazione.

Poichè i caratteri solidaristici e sociali sono immanenti nelle tipologie soggettive di beneficiari previste dalla legge in esame, si ritiene che il possesso dei predetti caratteri discenda necessariamente dall'insieme delle disposizioni che ne disciplinano, a presidio proprio dei caratteri solidaristici e sociali, i requisiti soggetti ed oggettivi.

Ai fini della responsabilità solidale del soggetto beneficiario dell'erogazione e dei suoi amministratori è altresì necessario che i predetti caratteri solidaristici e sociali siano dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati ai soggetti erogatori. Tale responsabilità solidale si aggiunge ad ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie.

CONFRONTO DI CONVENIENZA TRA LE DUE NORMATIVE



La seguente tabella riassume efficacemente i limiti di deducibilità/detraibilità delle agevolazioni che abbiamo esaminato:

REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO	REGIME ART.100 T.U.I.R. IMPRESE (ONERE DEDUCIBILE: MAGGIORE FRA €.2.065,83 E 2% REDDITO)	REGIME ART.15 T.U.I.R. PERSONE FISICHE (DETRAZIONE 19% - MAX €. 2.065,83)	REGIME L.35/2005 IMPRESE PERSONE FISICHE (ONERE DEDUCIBILE: MINORE FRA 10% E €. 70.000,00)
ZERO O NEGATIVO	€. 2.065,83	19% CON MAX €.2.065,83	ZERO
DA ZERO A €.20.658,34	€. 2.065,83	19% CON MAX €.2.065,83	10% (DA €.0 A €.2.065,83)
DA €.20.658,35 A €.103.291,72	€. 2.065,83	19% CON MAX €.2.065,83	10% (DA €.2.065,83 A €.10.329,17)
DA €.103.291,73 A €.700.000,04	2% (DA €.14.000,00 A €.70.000,00)	19% CON MAX €.2.065,83	10% (DA €.10.329,17 A €.70.000,00)
DA €.700.000,05 A €.3.500.000,22	2% (DA €.14.000,00 A €.70.000,00)	19% CON MAX €.2.065,83	€.70.000,00
SUPERIORE A €.3.500.000,23	2% (OLTRE €.70.000,01)	19% CON MAX €.2.065,83	€.70.000,00

9

CONCLUSIONI

In conclusione, la nuova disposizione non sostituisce le precedenti ma le affianca e quindi il donante deve scegliere, per tutte le erogazioni effettuate nell'anno, l'applicazione più conveniente non essendo, ovviamente, possibile cumulare i diversi benefici.

Se il donante optasse per l'applicazione della normativa di cui al D.L.35/2005 (+ dai/ - versi) deve avere l'accortezza di verificare che l'associazione beneficiaria gli attesti il possesso dei requisiti contabili, di cui sopra, tassativamente richiesti dalla legge. Tale attestazione potrebbe essere la seguente:

- Onere deducibile dal reddito complessivo (sia per persone fisiche che per imprese) ex art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui. Si attesta, in ossequio a quanto previsto nella C.M. 19/08/05 n. 39/E, che la nostra associazione ha istituito un impianto contabile idoneo a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e che redige annualmente apposito documento contabile che rappresenta adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. EROGAZIONI IN NATURA (AL DI FUORI DELLA C.D. + DAI – VERSI)

Altre tipologie di erogazioni liberali sono quelle in natura.

Secondo un principio ormai consolidato in ambito tributario la destinazione di beni d'impresa a finalità estranee all'esercizio della stessa comporta il sorgere di materia imponibile; si determina infatti in capo al donante un reddito imponibile pari alla differenza fra il valore normale del bene, da intendersi come valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto che coincide quasi sempre per i beni mobili con il costo di acquisizione e per i beni strumentali con il costo non ammortizzato. Per cui ogni cessione di beni a terzi, anche gratuita, determina l'insorgere di reddito imponibile.

Le erogazioni in natura riguardano esclusivamente i donanti che esercitano attività di impresa.

Le norme che disciplinano le erogazioni in natura (al di fuori della già evidenziata della L.35/2005) sono le seguenti:

- l'art.13 del D.Lgs.460/97, in deroga al principio generale, prevede la non imponibilità delle cessioni gratuite, nei confronti di ONLUS, di:

derrate alimentari (senza limite di valore)

prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (senza limite di valore)

altri beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (nel limite di euro 1.032,91 quale costo sostenuto per l'acquisto/produzione dei beni ceduti gratuitamente. Tale ammontare partecipa alla determinazione del plafond disponibile di deducibilità delle erogazioni liberali per le imprese ex art.art.100, c.2, let.h, TUIR ovvero il limite di deducibilità di euro 2.065,83 o del 2% del reddito)

Tali agevolazioni fiscali sono soggette al puntuale compimento di determinati adempimenti informativi/contabili in capo all'azienda erogante e all'Onlus beneficiaria.

Tutte le cessioni gratuite di cui sopra sono anche esenti da iva.

- l'art.100, c.2, TUIR prevede la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato utilizzati per prestazioni di servizi a favore delle ONLUS nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese di lavoro dipendente.

Il presente prospetto è stato preparato da

Cantini & Gastini - Dottori Commercialisti Associati

Corso Lamarmora 6, 15121 Alessandria (AL)
tel +390131251418 fax +390131231292
info@studiogastini.it



11

Sede Legale e Operativa
Administrative and Management Office
Sharing Life ONLUS (D.Lgs 460/97) - Via della Tecnica 2/B, 27010 Cura Carpignano (PV)
C.F. 90007520183 - N.Verde: 800 134 912 email: info@sharinglifenet.org

Sede Operativa
Sharing Life NGO Zambia - Nangwegna Road, Plot 4171 Longacres
Lusaka (Zambia) – Tel /Fax : +260 211 294406 - mobile: +260 979
452223 email:zambia@sharinglifenet.org